



Brissago, 17 gennaio 2017

Ris.mun.no. 1667/2017

Messaggio municipale no. 1428 concernente l'adozione di un nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti

Egregio Signor Presidente, Signori Consiglieri comunali,

come già esplicitato nel Messaggio Municipale no. 1418 del 9 luglio 2016, il Municipio ha deciso di procedere con una riforma globale dei Regolamenti comunali, al fine di adeguarli al diritto superiore cantonale e federale ed adattarli alle mutate esigenze dell'amministrazione, da una parte, e dell'utenza, dall'altra. La proposta di nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti si inserisce pertanto in questo processo di revisione della regolamentazione comunale.

I. Il quadro giuridico di riferimento

La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) impone ai Cantoni l'obbligo di smaltire - in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale (art. 30 cpv. 3) - tutti i *rifiuti urbani*, ovvero quelli provenienti dalle economie domestiche e gli altri rifiuti di composizione analoga (art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti), ai quali si aggiungono i rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente (art. 31b cpv. 1). Gli *altri rifiuti*, quali ad esempio quelli dell'industria, dell'artigianato e del commercio, vanno per contro smaltiti direttamente dal detentore (art. 31c LPAmb).

Nel Cantone Ticino la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani è regolata, dal 1° gennaio 2006, dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004, e dal relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio 2005. L'art. 17 cpv. 1 LALPAmb stabilisce che i comuni provvedono in particolare ad organizzare sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti urbani (lett. a), ad organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento (lett. b), nonché a svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato (lett. c). I comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri comuni, o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati, (cpv. 2) e disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento (cpv. 3).

I costi di smaltimento dei rifiuti devono di principio essere sostenuti dal detentore (art. 32 LPAmb). Questa norma, che concretizza il principio di causalità sancito dall'art. 2 LPAmb, è completata dall'art. 32a cpv. 1 LPAmb. L'art. 32a cpv. 1 LPAmb sancisce che i Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati (a); dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti (b); degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti (c); degli interessi (d); degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio (c).

Riguardo all'obbligo di considerare il tipo e la quantità dei rifiuti (lett. a), la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che non vi è la necessità di ripartire i costi esclusivamente in proporzione alla quantità: l'importante è che la tassa presenti un rapporto con il valore oggettivo della prestazione o del vantaggio per il contribuente. Per il resto, un certo schematismo è sempre stato considerato ammissibile (DTF 129 I 290 consid. 3.2 pag. 296).

II. Le principali modifiche

In generale le modifiche concernono adeguamenti di forma e di contenuto al diritto superiore cantonale e federale. Non è stato in particolare rivisto il principio della tassazione e le relative tasse, le quali risultano peraltro già conformi alle modifiche della LALPAmb recentemente adottate dal Gran Consiglio (tassa sul sacco cantonale).

Vi esponiamo di seguito le principali novità introdotte nel nuovo regolamento, che hanno una ripercussione sulle modalità di consegna dei rifiuti.

1. Raccolta dei rifiuti urbani

La proposta è quella di abbandonare completamente la raccolta porta a porta, a favore del deposito in contenitori designati dal Comune. E' un processo in atto in diverse realtà comunali ed è dettato da ragioni essenzialmente igienico-sanitarie. Resta inteso che sarà compito del Comune garantire la presenza di un sufficiente numero di contenitori di raccolta sul territorio.

2. Raccolta degli scarti vegetali

La proposta è quella di escludere la raccolta degli scarti vegetali prodotti dai giardinieri e dalle ditte per la manutenzione dei giardini e dei terreni. Le ragioni alla base di questa proposta sono di duplice natura. La prima concerne gli elevati costi assunti dal Comune per questo servizio. Basti pensare che nel 2015 il Comune ha assunto costi per lo smaltimento del verde di CHF 100'000.00 a fronte di un'entrata di CHF 20'000.00. La seconda ragione è legata alla ferma volontà di diminuire il traffico veicolare da e verso i centri di raccolta.

III. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, vi invitiamo a voler risolvere:

1. E' adottato il nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti.
2. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
(R. Ponti)



Il Segretario
(Avv. G. Cotti)

- Allegati:**
- Allegato 1 "Testo in vigore"
 - Allegato 2 "Nuovo Regolamento"

Il presente Messaggio Municipale è demandato per esame e preavviso alla Commissione della Gestione ed alla Commissione delle Petizioni

ALLEGATO 1



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO RIFIUTI

Edizione 05.2012

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

INDICE

Capitolo I **NORME GENERALI**

Art. 1	Concetto	pag.	1
Art. 2	Organizzazione ed estensione del servizio	pag.	1
Art. 3	Obbligo di consegna	pag.	1
Art. 4	Rifiuti esclusi	pag.	2
Art. 5	Rifiuti speciali	pag.	2

Capitolo II **GENERE DEI RIFIUTI E RACCOLTA**

Art. 6	Genere	pag.	3
Art. 7	Giorni e orari di raccolta	pag.	3

Capitolo III **RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Art. 8	Definizione	pag.	4
Art. 9	Modalità di consegna	pag.	4
Art. 10	Contenitori	pag.	4
Art. 11	Sospensione del servizio	pag.	5

Capitolo IV **RIFIUTI INGOMBRANTI**

Art. 12	Definizione	pag.	6
Art. 13	Modalità di consegna al giro di raccolta	pag.	6
Art. 14	Consegna ai centri di raccolta differenziata	pag.	6

Capitolo V **RIFIUTI RICICLABILI**

Art. 15	Definizione	pag.	7
Art. 16	Raccolte differenziate	pag.	7
Art. 17	Modalità di consegna	pag.	7

Capitolo VI SCARTI VEGETALI

Art. 18	Definizione	pag.	8
Art. 19	Modalità di consegna	pag.	8
Art. 20	Consegna al centro di compostaggio	pag.	8

Capitolo VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21	Fuochi all'aperto	pag.	9
Art. 22	Cestini per rifiuti	pag.	9
Art. 23	Cani	pag.	9
Art. 24	Divieti	pag.	9

Capitolo VIII TASSE DI UTILIZZAZIONE

Art. 25	Copertura dei costi	pag.	10
Art. 26	Prelievo delle tasse	pag.	10
Art. 26a	Tassa base	pag.	10
Art. 26b	Esigibilità e riscossione	pag.	11
Art. 26c	Tassa proporzionale al volume	pag.	11
Art. 26d	Rifiuti ingombranti, materiali recuperabili e scarti vegetali	pag.	11

Capitolo IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27	Infrazioni	pag.	12
Art. 28	Foro	pag.	12
Art. 29	Abrogazione	pag.	12
Art. 30	Entrata in vigore	pag.	12

ALLEGATO 1

Pto 1	Tassa base	pag.	13
Pto 2	Tassa proporzionale al volume	pag.	13
Pto 3	Tassa per rifiuti ingombranti	pag.	14
Pto 4	Tassa sugli scarti vegetali	pag.	14
Pto 5	Tassa sui materiali recuperabili che provocano spese di smaltimento	pag.	14

Richiamati i disposti delle seguenti norme federali:

- Legge sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1° luglio 1998 (ORSAE)

e quelli delle seguenti norme cantonali:

- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali (LAOERA) dell'8 marzo 1995;
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo Regolamento d'applicazione del 10 settembre 1971;

visto l'art. 167 del Regolamento comunale del 13 agosto 1997,

si stabilisce:

Capitolo I NORME GENERALI

Art. 1 Concetto

Il Municipio organizza sul territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti.

Promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino, secondo le disposizioni del presente regolamento, e le iniziative atte a sensibilizzare la popolazione sul tema relativo all'eliminazione delle sostanze di rifiuto.

Art. 2 Organizzazione ed estensione del servizio

Il Municipio assume in proprio, o può appaltare a terzi, i servizi di raccolta dei rifiuti.

Il servizio viene svolto entro il comprensorio comunale, secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio o presso le piazze di raccolta differenziata.

Quando, in funzione delle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo al percorso dell'automezzo.

Il Municipio può, eccezionalmente, estendere il servizio lungo le strade private quando sono date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo, e se questo non comporta pregiudizio nello svolgimento generale del servizio stesso.

Art. 3 Obbligo di consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria, riservati gli art. 4 e 5 del presente Regolamento.

Per casi particolari, il Municipio, può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando chi li produce ad eliminarli in proprio e in modo conforme alle disposizioni legali.

Il Municipio, in casi eccezionali, può dispensare il richiedente in grado di evacuare ed eliminare i rifiuti, in modo conforme alle disposizioni legali e con mezzi propri, dall'obbligo della consegna al servizio comunale.

Art. 4 Rifiuti esclusi

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti per i quali non è previsto uno specifico servizio di raccolta.

In particolare, sono quelli derivanti da processi produttivi che, per loro natura e quantità, devono essere eliminati, conformemente alle disposizioni legali in materia, a cura e spese di chi li produce.

Il Municipio può organizzare la raccolta dei rifiuti esclusi provenienti dalle economie domestiche, secondo le indicazioni che verranno impartite con speciale ordinanza.

Art. 5 Rifiuti speciali

Quali rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo sono considerate le categorie elencate nell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005. Ne fanno parte i rifiuti come pile, medicinali e inoltre i pneumatici usati, gli apparecchi elettrici ed elettronici, il legname usato, rottame misto, scarti di legno, ecc.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono essere consegnati gratuitamente presso tutti i punti vendita o i centri di consegna ufficiale si SENS (www.sens.ch) e SWICO (www.swico.ch) ai fini del loro smaltimento.

I rifiuti speciali e soggetti a controllo devono essere smaltiti secondo le direttive legali in materia, da chi li produce e a sue spese.

Il Municipio può organizzare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche, secondo le indicazioni che verranno impartite volta per volta.

Capitolo II GENERE DEI RIFIUTI E RACCOLTA

Art. 6 Genere

I servizi comunali si occupano della raccolta dei seguenti rifiuti:

1. rifiuti solidi urbani;
2. rifiuti ingombranti;
3. materiali recuperabili differenziati (vetro, carta, metalli, oli, batterie, plastica, apparecchi frigoriferi, ecc.);
4. scarti vegetali.

Questi servizi sono riservati alla raccolta dei rifiuti prodotti, nel comprensorio comunale, dalle persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Comune, nelle abitazioni di vacanza e dalle attività artigianali e industriali.

È vietato a persone o a enti non ammessi secondo il precedente capoverso consegnare, anche nei punti centralizzati di raccolta differenziata, abbandonare o scaricare qualsiasi genere di rifiuto su tutto il territorio giurisdizionale.

I rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità fissate o contenenti sostanze non ammesse non sono raccolti dagli addetti al servizio.

Il Municipio ha la facoltà di apportare modifiche, in ogni tempo e secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art. 7 Giorni e orari di raccolta

I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati e resi noti dal Municipio.

I rifiuti, lungo l'itinerario di raccolta, devono essere esposti entro le ore 07.00 del giorno di raccolta, e non prima delle ore 20.00 della sera precedente.

Nei giorni di sabato, di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, salvo diversa disposizione del Municipio, la raccolta non ha luogo.

Capitolo III RIFIUTI SOLIDI URBANI**Art. 8 Definizione**

I rifiuti solidi urbani sono quei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, nonché gli altri rifiuti di composizione analoga provenienti dagli uffici, da esercizi pubblici e da tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale o sociale che utilizzano i normali canali di raccolta e di smaltimento dei rifiuti domestici.

Art. 9 Modalità di consegna

I rifiuti devono essere consegnati in sacchi persi di plastica, da depositarsi, chiusi, nei contenitori posti lungo l'itinerario di raccolta.

Nelle zone sprovviste di contenitori i sacchi devono essere esposti, in modo ben ordinato, in maniera da non provocare intralcio al traffico e disturbo al pubblico decoro.

Art. 10 Contenitori

Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani devono essere impiegati gli appositi contenitori normalizzati, fino alla capienza di 800 litri.

L'uso del contenitore è obbligatorio per stabili a partire da 6 appartamenti, per alberghi, pensioni, garni e ristoranti a partire da 80 posti, per negozi a partire da una superficie di vendita di 100 mq e per l'industria.

Nel caso di urbanizzazione con edificazione di case unifamiliari, l'uso del contenitore è obbligatorio a partire da 6 unità abitative.

A partire da 12 appartamenti o unità abitative è richiesto l'uso di 2 contenitori. A partire da 24 appartamenti o unità abitative dovrà essere introdotto un ulteriore terzo contenitore.

Le situazioni preesistenti dovranno essere uniformate.

L'uso di questi recipienti può essere reso obbligatorio anche quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio.

I costi d'acquisto, di pulizia e di manutenzione dei contenitori sono assunti da chi ha l'obbligo di dotarsene.

I detentori sono tenuti ad esporre i contenitori senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare pulizia degli stessi.

Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei contenitori e, in situazioni particolari, concedere delle deroghe.

Art. 11 Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta, in caso di eventi di forza maggiore, può venir sospeso.

I turni soppressi verranno recuperati secondo disponibilità.

Capitolo IV RIFIUTI INGOMBRANTI**Art. 12 Definizione**

Per rifiuti ingombranti s'intendono quelli che per loro dimensione e peso richiedono uno speciale servizio di raccolta.

Si suddividono in ingombranti sui generis e ingombranti metallici, che vengono raccolti separatamente.

Questi rifiuti non devono oltrepassare il peso singolo di 80 kg, le dimensioni di 180 x 100 x 50 cm e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati.

Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati e, di conseguenza, non possono essere consegnati al servizio di raccolta.

Art. 13 Modalità di consegna

Il Municipio organizza, presso appositi centri di raccolta o lungo le strade pubbliche, la raccolta dei rifiuti ingombranti.

L'eventuale servizio di raccolta lungo la pubblica via è riservato alle economie domestiche.

Art. 14 Consegna ai centri di raccolta differenziata

La materia viene regolamentata, dal Municipio, tramite apposita ordinanza che fissa le modalità e i termini di consegna.

Capitolo V RIFIUTI RICICLABILI**Art. 15 Definizione**

Per rifiuti riciclabili s'intendono tutti quei materiali di scarto che possono essere riutilizzati.

Art. 16 Raccolte differenziate

Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti riciclabili, e istituisce appositi centri di raccolta.

Art. 17 Modalità di consegna

I materiali recuperabili devono essere deposti, secondo le modalità d'uso, negli appositi contenitori posti nei centri di raccolta.

È vietato eliminare i rifiuti recuperabili unitamente ai rifiuti domestici.

La materia viene regolamentata tramite apposita ordinanza che fissa le modalità, i luoghi e i termini di consegna.

Capitolo VI SCARTI VEGETALI**Art. 18 Definizione**

Sono scarti vegetali tutto ciò che è costituito da materia organica e che serve da nutrimento agli organismi decompositori come l'erba, le foglie, la ramaglia provenienti dalla pulizia dei giardini.

Art. 19 Modalità di consegna

Il Municipio organizza, presso appositi centri di raccolta o lungo le strade pubbliche, la raccolta degli scarti vegetali.

L'eventuale servizio di raccolta lungo la pubblica via è riservato alle economie domestiche.

In questo caso gli scarti vegetali, non direttamente compostati dai privati o consegnati direttamente al centro di compostaggio, e in quantitativi limitati, devono essere esposti in buon ordine, lungo l'itinerario di raccolta e posti a lato dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti domestici, legati in fasci o negli appositi contenitori o in sacchi a perdere, in modo da non intralciare il traffico.

È vietato eliminare gli scarti vegetali unitamente ai rifiuti domestici.

Art. 20 Consegna al centro di compostaggio

Gli scarti vegetali possono essere consegnati direttamente al centro di comunale di compostaggio.

La materia viene regolamentata, dal Municipio, tramite apposita ordinanza che fissa le modalità e i termini di consegna.

Con particolare statuto viene disciplinata la consegna di scarti vegetali da parte di comuni limitrofi e ditte esecutrici di lavori di giardinaggio o agroforestali.

Capitolo VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21 Fuochi all'aperto

L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di scarti vegetali è ammessa unicamente per esigenze di natura fito-sanitaria o ecologica.

Fermo restando le normative del Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005.

In questi casi deve essere richiesta l'autorizzazione al Municipio.

Art. 22 Cestini per rifiuti

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, sentieri e giardini pubblici.

Detti recipienti servono unicamente ai passanti.

È vietato ai privati, negozianti, ecc., depositarvi rifiuti domestici o spazzatura d'altro genere.

Art. 23 Cani

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per la raccolta degli escrementi dei cani, nelle strade, piazze e giardini pubblici.

Art. 24 Divieti

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti, detriti di ogni genere, rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati, è vietato.

È pure vietato immettere nelle canalizzazioni, nei corsi d'acqua o nel lago e spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, presentano pericoli di inquinamento per le acque e il suolo.

Capitolo VIII TASSE DI UTILIZZAZIONE¹⁾**Art. 25 Copertura dei costi**

¹Il Comune preleva delle tasse per il finanziamento della gestione dei rifiuti. Queste sono composte dalla tassa base e dalla tassa proporzionata al volume (tassa sul sacco), e da diverse tasse per i rifiuti delle raccolte separate.

²Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani, nonché gli altri oneri derivanti dalla gestione dei rifiuti.

Art. 26 Prelievo delle tasse

¹La tassa proporzionata al volume copre i costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

²I costi per la raccolta, il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, dei materiali recuperabili che provocano spese di smaltimento e degli scarti vegetali sono coperti dal prelievo di tasse proporzionate al volume e/o al peso. Il Municipio, sempre adottando il principio della copertura delle spese e con ordinanza, stabilisce l'ammontare di queste tasse.

³È prelevata inoltre una tassa base annua a copertura degli altri oneri, segnatamente i costi dei servizi di raccolta, dei centri di raccolta, d'informazione e d'amministrazione.

Art. 26a Tassa base

¹Devono pagare una tassa base annua le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, tutte le aziende, i commerci e gli enti che operano nel Comune e che producono rifiuti.

²La tassa base è stabilita dal Municipio, mediante ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati nell'allegato 1 e, di principio, sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente, come pure in modo differenziato per le seguenti categorie:

- a) economie domestiche composte da una persona (le famiglie monoparentali con uno o più figli in tenera età sono da considerare come persona singola);
- b) economie domestiche composte da più persone o residenze secondarie;
- c) altri utenti;
- d) persone giuridiche senza dipendenti (società sede).

³Il Municipio può adattare la tassa base in modo adeguato per le aziende che producono quantità nettamente maggiori di rifiuti urbani riciclabili rispetto alle economie domestiche e che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese.

⁴Gli importi dell'allegato 1 sono modificati dal Municipio in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 26b Esigibilità e riscossione

¹La tassa base annua diventa esigibile all'inizio di ogni anno civile. Si tiene conto di eventuali cambiamenti intervenuti nel corso dell'anno con calcolo pro rata temporis su base mensile.

²Il Municipio stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione. In caso di mora è prelevato un interesse analogo a quello stabilito per le contribuzioni.

Art. 26c Tassa proporzionale al volume

¹Per i rifiuti urbani, la tassa proporzionale al volume è prelevata mediante una tassa sul sacco o sui contenitori.

²La tassa sul sacco è riscossa con l'acquisto dei sacchi ufficiali stabiliti dal Municipio. L'impiego di questi sacchi è obbligatorio.

³Il Municipio può autorizzare, su richiesta, il deposito di sacchi non ufficiali, non pressati, nei contenitori privati da 600 a 800 litri. In questo caso la riscossione della tassa avviene mediante l'acquisto della marca ufficiale per i contenitori stabilita dal Municipio. Il contenitore è svuotato di volta in volta solo se munito della marca ufficiale.

⁴Anche gli enti pubblici e parapubblici sottostanno alle presenti disposizioni.

⁵Il costo dei sacchi ufficiali e delle marche per contenitori è stabilito dal Municipio, mediante ordinanza, ritenuti i minimi e i massimi fissati nell'allegato 1 e, di principio, sulla base degli oneri di smaltimento del consuntivo dell'esercizio precedente e dei costi di produzione e distribuzione.

⁶Gli importi dell'allegato 1 sono modificati dal Municipio in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 26d Rifiuti ingombranti, materiali recuperabili e scarti vegetali

¹Il Municipio, sempre adottando il principio della copertura dei costi e con ordinanza, stabilisce le tasse per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti, dei materiali recuperabili che provocano spese di smaltimento e degli scarti vegetali.

Capitolo IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Infrazioni

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con una multa, applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e quella penale.

L'ammontare della multa può raggiungere un massimo di Fr 10'000.--, a seconda della gravità dell'infrazione.

La procedura è disciplinata dagli art. 145 e seguenti LOC.

Art. 28 Foro

In caso di vertenza il foro competente è quello di Locarno-Campagna.

Art. 29 Abrogazione

L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga il Regolamento concernente la raccolta dei rifiuti del 28 maggio 1979 e le successive norme integrative.

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Municipio con risoluzione n. 1350 del 14 settembre 1999, dal Consiglio comunale l'11 dicembre 2000 e dal Consiglio di Stato per il tramite della Sezione degli enti locali il 4 aprile 2001, sulla scorta della decisione del Consiglio comunale l'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2001.

Note:

- 1) Capitolo VIII - Tasse di utilizzazione: capitolo modificato con decisione del Consiglio comunale del 18 giugno 2007, approvato dalla Sezione enti locali l'11 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008.

ALLEGATO 1

1. Tassa base (art. 26a)		Tassa annua	
		minima	massima
1.1	Economia domestica composta da una persona	Fr 70.00	Fr 140.00
1.2	Economie domestiche composte da più persone o residenze secondarie	Fr 90.00	Fr 250.00
1.3	Economie domestiche con un reddito imponibile inferiore a Fr 15'000.00 e una sostanza inferiore a Fr 25'000.00		esenti
1.4	Residenze ai monti di persone domiciliate nel Comune		esenti
1.5	Altri utenti Sono diversificati in tre categorie, definite dal Municipio, sulla base della produzione di rifiuti:		
1.5.1	categoria a produzione minima	Fr 100.00	Fr 300.00
1.5.2	categoria a produzione media	Fr 200.00	Fr 800.00
1.5.3	categoria a produzione forte	Fr 600.00	Fr 2'000.00
1.6	persone giuridiche senza dipendenti (società sede)		esenti
2. Tassa proporzionale al volume (art. 26c)		Costo unitario	
		minimo	massimo
Tassa per rifiuti urbani non riciclabili, per sacco o contenitore:			
2.1	Sacco da 17 litri	Fr 0.60	Fr 1.80
2.2	Sacco da 35 litri	Fr 1.00	Fr 2.80
2.3	Sacco da 110 litri	Fr 2.90	Fr 7.50
2.4	Contenitore da 600 a 800 litri, rifiuti non pressati, marca ufficiale per contenitore e per volta	Fr 20.00	Fr 60.00
3. Tassa per rifiuti ingombranti (art. 26d)		Costo unitario	
		minimo	massimo
Per la consegna al centro di raccolta:			
3.1	Ingombranti piccoli dimensioni fino a mc 0.5 e peso fino a kg 15	Fr 0.00	Fr 3.00
3.2	Ingombranti medi dimensioni fino a mc 1.0 e peso fino a kg 30	Fr 3.00	Fr 6.00
3.3	Ingombranti grandi dimensioni fino a mc 1.5 e peso fino a kg 50	Fr 6.00	Fr 10.00
3.4	Eccezioni dimensioni oltre mc 1.5 e peso oltre kg 50	fino a	Fr 800.00

4.	Tassa sugli scarti vegetali (art. 26d)	Costo unitario	
		minimo	massimo
	Per la consegna al centro di raccolta di quantitativi che superano il volume di 0.5 mc:		
4.1	Materiale sciolto, peso unitario ca. 150 kg/mc (ramaglia, erba, scarti di potatura, ...)		
	per mc o frazione	Fr 20.00	Fr 50.00
4.2	Materiale sciolto, peso unitario superiore ai 150 kg/mc (tronchi, rami, ...)		
	per mc o frazione	Fr 60.00	Fr 150.00
	Per la consegna al giro di raccolta porta a porta: ¹⁾		
4.3	Contrassegno per fascine	Fr 1.00	Fr 5.00
	delle seguenti dimensioni massime: lunghezza 120 cm, diametro 30 cm e peso non superiore a 25 kg		
4.4	Tassa annuale per contenitore da 120 lt	Fr 50.00	Fr 150.00
	Tassa annuale per contenitore da 240 lt	Fr 100.00	Fr 250.00
	Tassa annuale per contenitore da 660 / 800 lt	Fr 400.00	Fr 800.00
5.	Tassa sui materiali recuperabili che provocano spese di smaltimento (art. 26d)		
5.1	L'applicazione di eventuali tasse, da decidere volta per volta sulla base dei costi effettivi, è demandata al Municipio.		

Note:

¹⁾ Tasse introdotte con decisione del Consiglio comunale del 26 settembre 2011, approvata dalla Sezione enti locali il 26 marzo 2012, in vigore dal 1° giugno 2012.

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL
REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE
LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

CAPITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Basi legali
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Principi
- Art. 4 Competenze
- Art. 5 Categorie di rifiuti
- Art. 6 Compiti del Comune
- Art. 7 Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti
- Art. 8 Divieti

CAPITOLO II Organizzazione dello smaltimento pubblico

- Art. 9 Raccolta dei rifiuti domestici
- Art. 10 Scarti vegetali e biomasse
- Art. 11 Utenti autorizzati
- Art. 12 Imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 13 Punti di raccolta
- Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 15 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale

CAPITOLO III Tasse di utilizzazione

- Art. 16 Copertura dei costi
- Art. 17 Assoggettamento
- Art. 18 Determinazione delle tasse
- Art. 19 Esigibilità
- Art. 20 Rimedi giuridici

CAPITOLO IV Norme esecutive e finali

- Art. 21 Provvedimenti e misure di esecuzione
- Art. 22 Controlli
- Art. 23 Sospensione del servizio
- Art. 24 Disposizioni penali e multe
- Art. 25 Abrogazioni
- Art. 26 Entrata in vigore



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987
e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Basi legali

La base legale del presente regolamento è rappresentata dalla Legislazione federale e cantonale in materia di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Art. 2

Campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Brissago.

² Le disposizioni si applicano indistintamente ai produttori e ai detentori di rifiuti presenti sull'intero territorio cittadino.

³ Il servizio e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti di Brissago sono riservate esclusivamente ai residenti o a chi esercita sul territorio un'attività economica.

Art. 3

Principi

¹ Il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

² Il Municipio promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

³ Il Municipio favorisce in particolare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.

Competenze

Art. 4

¹ Il Municipio organizza sul proprio territorio giurisdizionale la gestione dei diversi servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

² L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio, che emana le necessarie ordinanze di applicazione.

³ Il Municipio può svolgere i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.

⁴ Per casi particolari il Municipio può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione dei rifiuti mediante il proprio servizio di raccolta, obbligando l'utente a provvedere direttamente, secondo le disposizioni fissate dall'Esecutivo.

⁵ Il Municipio può emanare delle direttive o delle Ordinanze per contenere la produzione di rifiuti e per ottimizzare lo smaltimento nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Categorie di rifiuti

Art. 5

¹ Sono definiti rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti, che presentano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici provenienti da attività di beni e servizi.

² Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:

- a) rifiuti domestici: rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) rifiuti ingombranti domestici: rifiuti domestici che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) rifiuti raccolti separatamente: rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

³ Sono rifiuti industriali o aziendali (in seguito rifiuti aziendali) i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione, non possono essere considerati rifiuti urbani.

⁴ Sono rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nella specifica legislazione federale, segnatamente nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005.

⁵ Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti da cantiere, come materiale di scavo, di demolizione, materiali voluminosi da cantiere e simili.

Art. 6

Compiti del Comune

¹ Il Comune:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani e dispone del loro smaltimento;

- b) organizza la raccolta separata dei rifiuti riciclabili e di quelli speciali giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;
- c) provvede alla posa di cestini per i rifiuti in piazze pubbliche e aree di svago e ne cura il regolare svuotamento;
- d) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- e) svolge una promozione della corretta gestione dei rifiuti e delle modalità di riciclaggio;
- f) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore.

² Il Comune è responsabile e cura la regolare manutenzione dei cassonetti di sua proprietà e in generale di tutta l'infrastruttura per la gestione dei rifiuti.

Art. 7

Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti

¹ I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati nei punti di raccolta organizzati dal Comune, secondo le modalità indicate dal Municipio.

² Se non possono essere consegnati direttamente presso i punti vendita, i rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. Essi non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.

³ Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli a proprie spese presso un'azienda autorizzata.

⁴ I rifiuti industriali o aziendali devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese e secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali. Essi possono essere consegnati nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.

⁵ I rifiuti speciali o i rifiuti soggetti a controllo devono essere smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.

⁶ La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutte le economie domestiche, sia primarie che secondarie, tutte le ditte, i commerci e gli enti, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale presente sul territorio comunale, anche di carattere provvisorio, nel rispetto delle normative fissate nel presente regolamento. L'obbligo della consegna è esteso anche ai proprietari e/o affittuari di terreni.

⁷ Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare il richiedente, in grado di evacuare ed eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, con il rilascio di una concessione rinnovabile di anno in anno. In questo caso la tassa annua è determinata di volta in volta.

⁸ Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

⁹ Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.

Art. 8

Divieti

¹ È vietato il deposito o il sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.

² È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nei lavandini, nei WC o direttamente nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua.

³ È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.

⁴ Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

⁵ Nel caso in cui i contenitori o i punti di raccolta siano colmi, è vietato scaricare materiale sulla pubblica via, nelle piazze o nei punti di raccolta. In questi casi l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua o trattenere il materiale e rinviarne il suo conferimento.

CAPITOLO II

Organizzazione dello smaltimento pubblico

Art. 9

Raccolta dei rifiuti domestici

¹ Il Municipio stabilisce il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti domestici nei diversi quartieri. La raccolta viene eseguita tramite imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.

² Non è consentito il deposito di rifiuti di qualsiasi natura, nemmeno in sacchi ufficiali, su marciapiedi e/o nelle pubbliche vie.

³ Qualora, per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità, singole zone o proprietà non risultassero facilmente raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel contenitore più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.

⁴ Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.

⁵ In casi particolari, anche qualora siano adempiuti i requisiti di cui ai capoversi 3 e 4, il Municipio può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo

le disposizioni da esso stabilite. Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.

⁶ Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali rifiuti raccolti separatamente e per quali comprensori è eventualmente previsto un giro di raccolta separato e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e all'Ecocentro. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo dell'Ecocentro e dei centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna degli ingombranti domestici.

Art. 10

Scarti vegetali e biomasse

¹ I privati provvedono, nel limite del possibile, al compostaggio degli scarti vegetali e degli scarti da cucina. Gli scarti vegetali non compostati devono essere consegnati nei centri di raccolta.

² Il Municipio emana disposizioni per il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.

Art. 11

Utenti autorizzati

¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni, enti o autorizzazioni per singoli casi particolari, i servizi e le infrastrutture di raccolta organizzati dal Comune possono essere utilizzati unicamente dalla popolazione e dalle economie domestiche residenti nel Comune e dalle aziende con sede a Brissago e autorizzate a far capo a questi servizi.

² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite i servizi offerti dal Comune.

³ Gli scarti vegetali, derivati da proprietà situate nel Comune, possono essere depositati nei luoghi di raccolta comunale.

⁴ I giardinieri e le ditte per la manutenzione di giardini e terreni non possono depositare gli scarti vegetali nei luoghi di raccolta comunale.

Art. 12

Imballaggi, contenitori e esposizione

¹ I rifiuti urbani devono essere depositati esclusivamente nei punti o nei contenitori di raccolta designati dal Comune.

² Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.

³ Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri a settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per i vari tipi di rifiuti.

⁴ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o di altro tipo.

Punti di raccolta**Art. 13**

¹ Possono usufruire dell'ecocentro e dei punti di raccolta decentralizzati, nonché delle azioni puntuali legate al riciclaggio:

- a) i cittadini residenti sul territorio del Comune;
- b) i proprietari di residenze secondarie o cantine ubicate sul territorio del Comune;
- c) le aziende aventi sede sul territorio cittadino, limitatamente ai rifiuti che non provengono direttamente dall'attività produttiva o commerciale, come ad esempio lattine e PET prodotto dal proprio personale.

² Le ditte di trasloco o di pulizia e gli artigiani possono consegnare piccole quantità di materiale per conto terzi, aventi comunque diritto ai sensi del cpv. 1. Se richiesto, devono rilasciare una dichiarazione scritta che confermi la provenienza del materiale che intendono consegnare.

Art. 14**Rifiuti esclusi dalla raccolta**

¹ I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti domestici:

- a) gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
- b) gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
- c) gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi, congelatori, climatizzatori;
- d) apparecchi elettronici d'intrattenimento, telefonici, videogames;
- e) stampanti, fotocopiatrici, inchiostri e toner;
- f) i rifiuti speciali come batterie, pile e accumulatori;
- g) tubi e lampadine fluorescenti, al neon e al mercurio;
- h) sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
- i) veicoli da rottamare e loro componenti;
- j) rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
- k) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
- l) le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
- m) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- n) i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- o) i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- p) residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- q) coloranti e vernici, pitture e solventi, lacche e prodotti per la conservazione del legno, prodotti per il trattamento delle superfici;
- r) polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- s) i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri,
- t) latrine, nonché il letame;

- u) le gomme e gli pneumatici,
- v) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- w) i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
- x) i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
- y) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
- z) le emulsioni e le miscele bituminose;
- aa) i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- bb) medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
- cc) carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
- dd) taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.

² I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti vendita, o negli appositi punti per la raccolta differenziata.

³ In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.

Art. 15

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale

¹ I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.

² Il detentore di questi rifiuti se del caso deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, cittadine e consortili.

CAPITOLO III

Tasse di utilizzazione

Art. 16

Copertura dei costi

¹ Per il servizio di raccolta, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti è prelevata una tassa base annuale e delle tasse causali in base al volume o al peso effettivo dei rifiuti solidi urbani o degli scarti vegetali smaltiti (tassa sul sacco).

² La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti.

³ Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito.

Assoggettamento

Art. 17

¹ Soggiacciono al pagamento della tassa tutte le economie domestiche, sia primarie sia secondarie, residenti nel Comune e tutte le persone fisiche e giuridiche, i commerci e gli enti con sede nel Comune o che svolgono qualsiasi attività nel Comune.

² Non sono concesse riduzioni per periodi durante i quali l'immobile non è stato occupato.

³ Sono esenti dalla tassa gli enti di diritto pubblico e quelli di diritto privato con fini ideali, per le attività svolte senza scopo di lucro.

Determinazione delle tasse

Art. 18

¹ Il Municipio fissa annualmente tramite Ordinanza municipale l'ammontare delle singole tasse entro i limiti fissati nei capoversi seguenti.

² La tassa base è fissata entro i seguenti limiti (IVA inclusa):

- a) economia domestica persona sola
min. fr. 70.00 / max. fr. 140.00
- b) economia domestica due o più persone
min. fr. 90.00 / max. fr. 250.00
- c) residenze secondarie
min. fr. 90.00 / max. fr. 250.00
- d) economie domestiche esenti dal pagamento dell'IC
esenti
- e) residenze ai monti di persone domiciliate nel Comune
esenti
- f) utenti con una produzione di rifiuti minima, quali per esempio uffici commerciali e professionali, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in affitto:
min. fr. 100.00 / max. fr. 300.00
- g) utenti con una produzione di rifiuti media, quali per esempio esercizi pubblici, negozi, alberghi, garages, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, giardinieri, ecc.), farmacie e negozi:
min. fr. 200.00 / max. fr. 800.00
- h) utenti con una produzione di rifiuti forte, quali per esempio industrie, fabbriche, banche, ospedali, case per anziani, istituti, grandi magazzini, centri commerciali:
min. 600.00 / max. 2'000.00

³ La tassa causale per i rifiuti urbani non riciclabili, per sacco o contenitore, è fissata entro i seguenti limiti (IVA inclusa):

- a) sacco da 17l
min. fr. 0.60 / max. fr. 1.80
- b) sacco da 35l
min. fr. 1.00 / max. fr. 2.80
- c) sacco 60l

- min. 1.80 / max. 5.10
- d) sacco da 110l
min. fr. 2.90 / max. fr. 7.50
- e) contenitore da 600 o 800 litri, rifiuti non pressati, sigillo ufficiale per contenitore e per volta
min. fr. 20.00 / max. fr. 60.00
- ⁴ La tassa causale per scarti vegetali e biomasse smaltiti direttamente dalle economie domestiche è fissata entro i seguenti limiti (IVA inclusa):
- a) contenitore da 120l
min. fr. 50.00 / max. fr. 150.00
- b) contenitore da 240l
min. fr. 100.00 / max. fr. 250.00
- c) contenitore da 660l / 800l
min. fr. 400.00 / max. fr. 800.00
- d) fascine lunghezza max. 120 cm, diametro 30 cm e peso 25 kg
min. fr./pz. 1.00 / max. fr./pz. 5.00
- e) consegna diretta al centro di raccolta per quantitativi che superano i 2mc
min. fr. 50.00/mc - / max. fr. 100/mc

Art. 19

Esigibilità

¹ La tassa base è annuale. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.

² Le fatture e le decisioni vengono inviate al proprietario dell'immobile il quale, a seconda degli accordi contrattuali, potrà rifarsi sugli affittuari. In caso di vendita dell'immobile la tassa sarà incassata pro rata al momento dell'iscrizione della mutazione presso l'Ufficio dei Registri. Per le nuove costruzioni fa stato la data di rilascio del permesso di abitabilità.

³ La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora allo stesso tasso d'interesse valido per le imposte del medesimo anno.

⁴ Tutte le tasse prescritte dal regolamento sono parificate a sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento.

Art. 20

Rimedi giuridici

¹ Le decisioni sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

² Le decisioni su reclamo possono essere impugnate con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

³ Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO IV

Norme esecutive e finali

Art. 21

Provvedimenti e misure di esecuzione

¹ Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
- e) la raccolta dei rifiuti raccolti separatamente;
- f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro;
- g) la raccolta degli scarti vegetali e delle biomasse.

² Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

³ Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e del decoro.

Art. 22

Controlli

¹ Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare il controllo dei rifiuti consegnati o esposti, ad aprire i sacchi e a ispezionare i contenitori per verificare il contenuto e a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza.

² Il Comune può organizzare dei controlli e installare dei sistemi di videosorveglianza sia a titolo preventivo che allo scopo d'identificare gli autori di eventuali abusi.

Art. 23

Sospensione del servizio

I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore o per eventi particolari. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art. 24

Disposizioni penali e multe

¹ Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino ad un massimo di fr. 10'000.00 a norma dell'art. 145 della Legge organica comunale del 10

marzo 1987, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate e degli eventuali danni.

²La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione sono disciplinati dagli articoli 147 a 150 LOC.

Art. 25

Abrogazioni

Il Regolamento comunale sui rifiuti del 1° gennaio 2001 e ogni altra norma contraria al presente Regolamento sono abrogati.

Art. 26

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del

Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il XXX e il XXX

Approvato dal Consiglio di Stato il XXX

